

Fascicolo n.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo di _____ () del mese di _____,
tra le parti:

D.ssa Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto
della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in via Cavour n.
1 – Firenze (C.F. 80016450480- P.I. 01709770489), nella sua qualità di
Dirigente della Direzione Patrimonio, Espropri e TPL in applicazione
dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché in
conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari
dell'Ente;

E

Sig. _____, nato a _____ () il __/__/____, non in proprio ma in
nome e per conto, nella sua qualità di legale rappresentante, della Società
Supermatic spa, con sede legale in Firenze (FI), Via del Ronco Corto, 28
(C.F./P.I. 04817720487, N° REA FI-489466).

Premesso che :

- * Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 124 del 19/12/2013 il
Consiglio Provinciale ha adottato il Regolamento per la concessione
di locali e spazi bar e/o distribuzione automatica di generi alimentari
all'interno degli Istituti scolastici di pertinenza della Provincia di
Firenze e la Città Metropolitana applica, nelle more
dell'approvazione dei propri, i regolamenti adottati dalla Provincia
di Firenze cui è subentrata dal 01/01/2015;
- * Con atto n. 3252/06 del 29/03/2017 il Dirigente scolastico Prof.ssa
Maria Giuseppina Delle Rose del Liceo Castelnuovo di Firenze, ai

sensi dell'art. 5 del sopracitato Regolamento, ha indetto procedura di evidenza pubblica di selezione del concessionario per il servizio di distribuzione automatica;

- * Con atto n. 6654/06 del 12/07/2017 il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Giuseppina Delle Rose ha approvato la graduatoria definitiva, esonerando la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità in ordine alla scelta del concessionario, compreso il possesso dei requisiti di legge da parte di quest'ultimo;
- * Con nota mail del 09/03/2018 il Liceo Castelnuovo ha comunicato di aver stipulato, in data 18/07/2017, il contratto per il Servizio di distribuzione automatica di bevande e snack con la Società Supermatic spa;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse Le premesse e gli atti sopra richiamati formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto La Città Metropolitana di Firenze assegna in concessione alla Impresa Supermatic spa (di seguito Società concessionaria), che in persona del Sig. _____ come sopra qualificato, accetta, gli spazi del Liceo Castelnuovo indicati nelle planimetrie allegate al presente atto e costituente parte integrante sotto la lettera "A".

ARTICOLO 3 - Destinazione I locali oggetto del presente atto, sono destinati all'installazione di distributori automatici all'interno dell'Istituto da parte della Impresa Supermatic spa. I distributori potranno essere utilizzati dagli studenti, dal personale direttivo, docente e ATA, dai partecipanti a convegni e corsi organizzati dall'Istituto, dai partecipanti a concorsi, dai commissari d'esame o di concorso, dai genitori degli studenti.

ARTICOLO 4 – Durata La presente Concessione ha decorrenza dal 01/08/2017 al 31/07/2020, considerandosi cessata alla data stabilita, senza necessità di disdetta che si intende data ed accettata sin d'ora per gli effetti del C.C.

ARTICOLO 5 - Stato e conduzione dei locali La Società concessionaria dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente atto e di averli trovati adatti al proprio uso. La Società concessionaria dovrà conservare i locali in perfetto stato di manutenzione e non potrà concedere a terzi il godimento degli stessi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. All'atto della riconsegna, peraltro, la Società concessionaria dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati. Per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il Concessionario dichiara di essere stato messo a conoscenza, da parte dell'Istituto Scolastico, delle note informative per i lavoratori esterni che operano all'interno dei locali dell'Istituto, dei cosiddetti comportamenti di sicurezza e delle procedure di intervento per le situazioni di emergenza, nonché del DUVRI, appositamente aggiornato, e di aver preso visione delle planimetrie di emergenza;

ARTICOLO 6 - Lavori e modifiche ai locali Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società concessionaria il ripristino della situazione originaria.

ARTICOLO 7 - Canone Il canone annuo della presente concessione è stabilito pari ad € 760,00. La prima rata relativa al periodo 01/08/2017-31/07/2018 già corrisposta dal Concessionario al Liceo Castelnuovo, verrà dallo stesso versata alla Città Metropolitana. Il versamento della cauzione, pari ad una rata trimestrale del canone (€ 190,00), deve essere effettuato entro e non oltre la data di stipula del presente contratto. La seconda rata relativa al periodo 01/08/2018-31/07/2019 sarà corrisposta, entro il 10/08/2018, dal Concessionario alla Città Metropolitana. La terza rata relativa al periodo 01/08/2019-31/07/2020 sarà corrisposta, entro il 10/08/2019, dal Concessionario alla Città Metropolitana.

ARTICOLO 8 - Utenze e consumi Gli oneri derivanti dalle utenze per la

fornitura di energia elettrica e idrica sono a carico della Società concessionaria secondo una quota annua forfetaria pari a € 6.120,00. La prima rata relativa al periodo 01/08/2017-31/07/2018 già corrisposta dal Concessionario al Liceo Castelnuovo, verrà dallo stesso versata alla Città Metropolitana. La seconda rata relativa al periodo 01/08/2018-31/07/2019 sarà corrisposta, entro il 10/08/2018, dal Concessionario alla Città Metropolitana. La terza rata relativa al periodo 01/08/2019-31/07/2020 sarà corrisposta, entro il 10/08/2019, dal Concessionario alla Città Metropolitana.

ARTICOLO 9 – Morosità In caso di morosità della Società Concessionaria, l'Amministrazione concedente, la Città Metropolitana provvederà alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 11.

ARTICOLO 10 – Responsabilità La Società concessionaria esonera espressamente la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dei locali oggetto del presente atto. Il Concessionario dichiara di aver stipulato con la Società Assicuratrice Assicoop Toscana spa UNIPOL SAI una polizza (n. 2233/61/110300342) per la responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con un massimale non inferiore a € 15.000.000,00;

ARTICOLO 11 – Recesso, Revoca e Risoluzione La Società concessionaria ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso alla Città Metropolitana di Firenze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La Città Metropolitana di Firenze potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, previo preavviso alla Società concessionaria di almeno 6 mesi.

La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di revoca della presente Concessione nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei locali per finalità dell'Istituto Scolastico.

Il mancato pagamento di una rata annuale, entro i termini previsti, così come il mutamento di destinazione d'uso dei locali e degli spazi concessi, costituiscono motivo di risoluzione della concessione dei locali/degli spazi e l'avvio delle pratiche coattive di recupero delle somme dovute e di sfratto.

ARTICOLO 12 - Restituzione dei locali Nei casi di cui all'art. 11 e nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei medesimi per finalità istituzionali dell'Ente, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dei locali oggetto del presente atto anche prima della scadenza.

ARTICOLO 13 - Spese e registrazione Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società concessionaria, che se le assume, ad eccezione dell'imposta di registro € 413,00 (2%) che sarà a carico di entrambe le parti in ugual misura. La registrazione verrà effettuata a cura della Città Metropolitana di Firenze che provvederà a chiedere alla Società concessionaria il rimborso dell'importo a suo carico. L'imposta di bollo, a carico della Società Concessionaria, è assolta mediante contrassegno telematico apposto su copia cartacea del contratto conservato presso la Direzione Patrimonio della Città Metropolitana di Firenze.

ARTICOLO 14 - Tutela dei dati personali Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nella presente scrittura saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esatto adempimento contrattuale e dell'assolvimento di eventuali disposti legislativi inerenti la concessione.

ARTICOLO 15 – Rinvio Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 16 – Effetti Resta a carico della Società Concessionaria inadempiente ogni conseguenza derivante dalla risoluzione del contratto che non potrà avanzare alcuna richiesta di danni all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 17 – Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere, il foro competente è quello di Firenze.

Il presente atto composto da numero diciassette (17) articoli scritti su sei (6) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.